



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2006

DISEGNO DI LEGGE 3 novembre 2006, n. 200

Modifiche alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente modificati), relative alle piante officinali

D'iniziativa della del consigliere
Roberto Bombarda (Verdi e democratici per
l'Unione)

Presentato il **3 novembre 2006**

Assegnato alla **Seconda Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 3 novembre 2006, n. 200

Modifiche alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente modificati), relative alle piante officinali

Art. 1

1. Dopo l'articolo 43 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente modificati), è inserito il seguente:

“Art. 43 ter

Coltivazione, raccolta e commercio di piante officinali

1. Nel rispetto della normativa comunitaria vigente la Provincia disciplina con regolamento la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli propri da parte degli agricoltori produttori diretti, singoli o associati, nonché la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio delle piante officinali. Il regolamento comprende le disposizioni necessarie a tutelare la sanità e l'igiene pubblica.

2. Per produrre, trasformare, controllare e vendere al pubblico erbe officinali l'agricoltore dev'essere in possesso di un attestato di frequenza a un corso di qualificazione professionale. Il corso di qualificazione professionale per coltivatori di piante officinali è organizzato dalla Provincia con le modalità stabilite dal regolamento. Sono considerati validi, ai fini di questo comma, gli attestati di frequenza a corsi aventi analoghe caratteristiche organizzati dalla Provincia di Bolzano o da altre regioni.

3. In caso di violazioni del regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

4. In caso di violazione reiterata il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell'attività di produzione, trasformazione e vendita al pubblico per un periodo compreso fra sei mesi e un anno. Se successivamente viene accertata un'altra violazione della stessa specie o la reiterazione è specifica il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni.

5. Se dal fatto deriva pericolo per l'igiene e la sanità pubblica il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell'attività.

6. Per le violazioni riguardanti l'igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia.”